



## NEWSLETTER AMBIENTE

### BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

#### AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<b>Scarichi: divieto di diluizione</b>	In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, il Tar Veneto ribadisce il principio in base al quale il rispetto dei limiti tabellari di scarico non deve essere conseguito mediante la diluizione, sia che essa avvenga con acque prelevate esclusivamente per questo scopo, sia che avvenga con acque di raffreddamento e di lavaggio pur rientrando, queste ultime, nella definizione normativa di acque reflue industriali. <i>Tar Veneto, sentenza n. 2624/2009 del 20 ottobre 2009</i>
<b>Scarichi: scarico in pubblica fognatura</b>	La Corte di Cassazione sancisce che "lo scarico senza autorizzazione in pubblica fognatura, di reflui provenienti da un impianto di autolavaggio, rende configurabile il reato a carico del gestore dell'impianto". <i>Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza del 12 ottobre 2009, n. 39729</i>
<b>Gestione rifiuti: novità nei corsi di formazione per Responsabile Tecnico</b>	Il Comitato Nazionale Gestori Ambientali ha ridefinito criteri e modalità di svolgimento dei corsi per Responsabile Tecnico della gestione dei rifiuti ritenendo che la frequenza con esito positivo al modulo di specializzazione "B" possa sostituire la partecipazione al modulo di specializzazione "A". <i>Circolare prot. n. 2090/ALBO/PRES del 3.11.2009</i>
<b>Rifiuti: formulario di identificazione dei rifiuti</b>	La Suprema Corte chiarisce che anche l'utilizzo di formulario privo dell'indicazione dell'orario di trasporto integra la fattispecie del trasporto con formulari contenenti dati incompleti o inesatti, con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa prevista. <i>Corte di Cassazione, sentenza 5 ottobre 2009, n. 21260</i>
<b>Rifiuti: inerti da demolizione</b>	La Cassazione ribadisce che gli inerti provenienti da demolizioni di edifici o da scavi di manti stradali, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, devono essere considerati rifiuti speciali. Pertanto per il produttore/detentore sussiste l'obbligo di avviare correttamente il rifiuto a recupero e/o a smaltimento. <i>Corte di Cassazione, sentenza 12 ottobre 2009, n. 3972.</i>
<b>Centri di raccolta: nuove disposizioni della Regione Veneto</b>	Nuove disposizioni regionali in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, in recepimento alla nuova disciplina introdotta con il D.M. 13 maggio 2009 che modifica il D.M. 8 aprile 2008. <i>Deliberazione della Giunta Regionale n. 3043 del 20 ottobre 2009 in B.U.R. n. 92 del 10 novembre 2009</i>

#### SCADENZE – ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
<b>Denuncia CONAI</b>	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile sono tenuti a presentare la denuncia periodica	21.12.2009	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8
<b>Fanghi di depurazione</b>	I produttori di fanghi di depurazione destinati all'agricoltura devono inviare alla regione competente per territorio una copia dei registri di carico e scarico contenenti	31.12.2009	D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 - articolo 14, comma 2



	le operazioni relative ai fanghi medesimi compiute nell'anno in corso (2009).  In difetto è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.098,00		
<b>Trasporti / Iscrizione Albo trasportatori conto terzi</b>	Versamento del contributo Albo Trasportatori conto terzi per l'anno 2010.  Inoltro della ricevuta di pagamento al Comitato Provinciale.	31.12.2009  31.01.2010	Delibera CCAA n. 28/2008 su G.U. n. 259 del 5.11.2008.
<b>Tariffa integrata ambientale (Tia) destinata a sostituire la Tarsu</b>	Comuni	31.12.2009	Art. 5 D.l. 208/2008, Art. 1 comma 184, legge 296/2006 Art. 238 del Dlgs 152/2006
<b>Comunicazione al registro Nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE</b>	I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono comunicare le quantità di AEE immesse sul mercato, raccolte, reimpiegate, riciclate e recuperate, nonché devono assumersi la responsabilità finanziaria individuale della raccolta e gestione dei RAEE nuovi.	31.12.2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151</li> <li>• DM 30 dicembre 2008 n.208</li> <li>• DM 25 settembre 2007 n. 185</li> </ul>
<b>Trasporto merci pericolose</b>	I Consulenti sulla sicurezza nei trasporti devono redigere la relazione annuale sull'attività di impresa, consegnandone copia al "Capo dell'impresa". Nella relazione devono essere indicate anche le eventuali modifiche procedurali o strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di autotrasporto, di carico e scarico delle merci pericolose, nonché per lo svolgimento delle attività di impresa in condizioni di sicurezza ottimali.	31.12.2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40</li> <li>- articolo 4</li> <li>• Circolare Min. trasporti 6 marzo 2000, prot. n. 513/4015/10</li> <li>• Circolare 6 marzo 2000, U di G. MOT A9, prot. N. 513/4915/10</li> </ul>

## APPROFONDIMENTI

<b>La disciplina degli scarichi idrici: principi generali</b>	<p><b>La nozione di scarico</b></p> <p>L'art. 74, comma 1, lettera ff) del Testo Unico Ambientale (così come riformulato dal D.lgs. 4/2008), definisce lo scarico come <i>"qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore di acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall'art. 114 (n.d.r. dighe)"</i>.</p> <p>Lo scarico è, dunque, l'immissione diretta di acque reflue nel corpo recettore tramite</p>
---	---



condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione. Il presupposto è la mancanza di interruzione tra lo scarico e il corpo ricettore.

Pertanto, non è qualificabile come scarico e non è soggetto alla disciplina delle acque prevista dalla parte terza del D.Lgs. 152/2006 ciò che impropriamente viene definito "scarico indiretto", ovvero ogni altro tipo di sversamento che non confluisce direttamente in un corpo ricettore o in un impianto di depurazione, ma viene "isolato".

In tale ipotesi si ha un rifiuto allo stato liquido, che necessita di apposita autorizzazione allo smaltimento e soggiace alla disciplina sui rifiuti anche per le fasi di raccolta e trasporto.

E' il caso delle acque reflue confluite in vasche a tenuta, poste all'interno dell'area aziendale o di autolavaggi e destinate ad essere trasportate all'impianto di smaltimento tramite autobotte.

In altri termini.

Le acque reflue immesse senza soluzione di continuità nel corpo ricettore costituiscono uno scarico idrico. Di contro, le acque reflue diventano rifiuto liquido quando sono isolate e separate dallo scarico diretto.

### **Classificazione dello scarico**

Il T.U. Ambientale all'art. 74 individua tre tipologie di scarichi:

- 1) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (lett. g));
- 2) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (lett. h));
- 3) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (lett. i)).

Sono sempre vietati gli scarichi sul sottosuolo derivanti da qualsiasi attività civile od industriale. Gli scarichi sul suolo sono di regola vietati, salvo alcune eccezioni.

Ne consegue che gli scarichi di acque reflue devono essere recapitati in corpi idrici superficiali.

E' altresì vietata qualsiasi attività di diluizione.

### **I presupposti della disciplina**

La disciplina degli scarichi idrici si basa su due presupposti fondamentali:

- tutti gli scarichi debbono essere autorizzati (art. 124, comma 1)
- tutti gli scarichi devono rispettare valori limite di emissione stabiliti in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (art. 101, comma 1)

#### a) L'autorizzazione allo scarico

Qualsiasi tipologia di scarico deve essere preventivamente autorizzata. Fanno eccezione gli scarichi di acque reflue domestiche che sono sempre ammessi, purché nel rispetto dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'autorità d'Ambito.

L'autorizzazione deve essere richiesta dal soggetto titolare dell'attività economica che origina lo scarico.

Nel caso in cui uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo.

Salvo diverse disposizioni regionali, la domanda di autorizzazione deve essere presentata alla Provincia territorialmente competente o, nel caso in cui lo scarico avvenga in pubblica fognatura, all'autorità d'Ambito.

L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio e il rinnovo deve essere chiesto un anno prima della scadenza.

#### b) Gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e i limiti di emissione

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori e devono comunque rispettare i valori limite previsti dall'allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006.

La normativa vigente distingue due obiettivi di qualità:

- 1) obiettivo di qualità ambientale: rappresenta la capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e



	ben diversificate; 2) obiettivo di qualità per specifica destinazione: individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo (es. produzione di acqua potabile), alla vita dei pesci e dei molluschi. Ai fini del mantenimento nonché del raggiungimento di tali obiettivi di qualità, sono stabiliti dei valori limite di emissione. I valori limite sono i parametri di accettabilità dello scarico indicati in tabelle differenziate, definiti per ogni singolo scarico in rapporto allo specifico corpo idrico ricettore.
<b>Riferimenti normativi</b>	<i>D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152</i> <i>D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4</i>

## **FAQ (Le domande più frequenti)**

### **1) E' sempre vietato scaricare nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ?**

Sì. Sono categoricamente vietati gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo che derivano da qualsiasi attività civile o industriale.

E' prevista la possibilità di autorizzazione in deroga in casi tassativamente indicati dalla norma (es. gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, ovvero delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti).

### **2) Qual è la validità dell'autorizzazione allo scarico ?**

La validità è di quattro anni dal momento del rilascio. La richiesta di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza.

*Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.*